aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2022-1238939
del 04/11/2022

REGIONE LIGURIA

Servizio Urbanistica

Settore Tutela del Paesaggio e Demanio Marittimo

Servizio Cave e Attività Estrattive

Oggetto: **S913 –** Comune di Bonassola - Procedimento di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. ex art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m. e i. relativo al progetto di variante del piano di coltivazione della cava di marmo verde e rosso Levanto denominata Pian della Valle.

Al
Settore regionale
Valutazione Impatto Ambientale
e Sviluppo Sostenibile
SEDE

Contributo istruttorio.

Servizio Urbanistica
Fasc.class. MDM 2022/11.6.3/208

Settore Tutela del Paesaggio
e Demanio Marittimo
Fasc.class. MDM 2022/8.9.1/97
Pratica 44.677

Servizio Cave ed Attività Estrattive
Fasc. class. MDM 2022/8.9.1/24

Con riferimento alla nota di codesto Settore prot. n. 2022-1048448 del 21.09.2022, esaminata la documentazione messa a disposizione sul sito dedicato, si fornisce, per quanto di competenza delle scriventi Strutture, il contributo istruttorio richiesto.

Il progetto prevede un limitato incremento della superficie di coltivazione rispetto a quanto da ultimo autorizzato con decreto dirigenziale n. 1182/2011 e propone una diversa articolazione delle fasi estrattive e della sistemazione ambientale, comprensiva di un cospicuo riempimento. Sono inoltre previsti interventi a carico di 2 rii non denominati e non appartenenti al demanio fluviale. Parallelamente allo sviluppo dell'attività estrattiva è inoltre prevista l'effettuazione del recupero di materiali inerti classificati "rifiuto" mediante impianto mobile dedicato, posizionato entro l'ambito di cava.

Per ogni riferimento puntuale del programma si rinvia comunque alla documentazione resa consultabile sul sito istituzionale al numero di pratica S913.

Sotto il profilo della strumentazione urbanistica locale

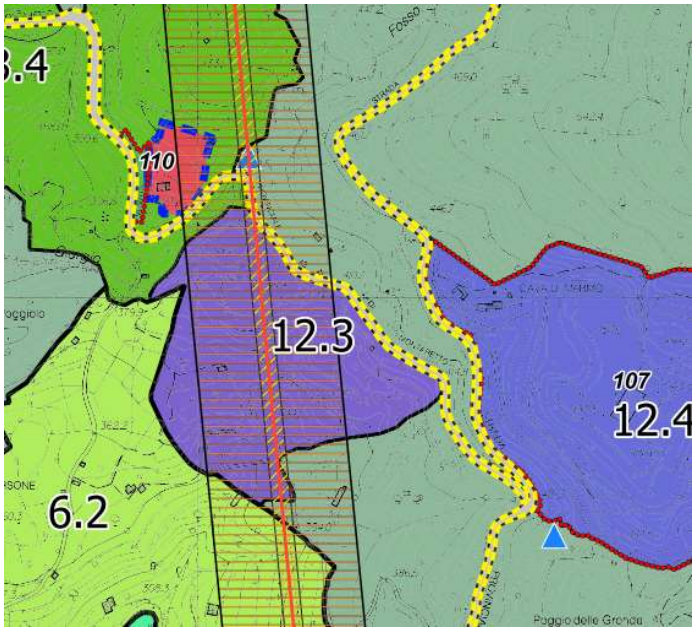
Esaminata la documentazione integrativa inerente gli aspetti urbanistici prodotta a seguito di quanto richiesto con nota del Servizio Urbanistica prot. n. 0890670 del 26.08.2022, resa disponibile sul sito regionale (rif S913), si evidenzia quanto segue.

Relativamente agli aspetti urbanistici si dà atto che sono stati prodotti i seguenti documenti integrativi:

- Relazione tecnica di risposta alla richiesta di integrazioni da parte del Settore regionale VIA di cui alla nota prot. n. 2022- 0908753 del 31.08.2022

- Tav. 11 bis – planimetria fase finale ricomposizione
- Tav. 22 – planimetria sovrapposizione stato attuale PTRAC, limite di progetto approvato e limite proposto
- Tav. 24 – planimetria riportante la sovrapposizione tra proposta di variante e PUC vigente del Comune di Bonassola
- Tav.25 – planimetria riportante la sovrapposizione tra proposta di variante e stralcio PTCP Assetto Insediativo.

Rispetto al PUC, di cui si riporta lo stralcio cartografico, le aree sono comprese nei seguenti ambiti:



- in gran parte in ambito **12-RI-TP-RA.3**, il cui perimetro coincide con la scheda di progetto n. 8 del PTRAC rispetto al quale il PUC demanda integralmente alla corrispondente disciplina e fino a cessazione dell'attività estrattiva come da corrispondente piano di gestione;
- le aree di limitata estensione, coincidenti con il piazzale posto nella zona sud di accesso alla cava e ad una pista interna non più utilizzata, risultano comprese in parte in **ambito di conservazione di territorio di produzione agricola 6-CE-TPA.2** località S. Giorgio ed in parte in **ambito dei territori prativi, boschivi e naturali 19-TBPN**, disciplinati entrambi dalle relative schede.

Sulla base di quanto rappresentato nella sopra citata Tavola 11 bis, la presente variante al piano di coltivazione della cava di marmo verde denominata Pian della Valle prevede uno stato di ricomposizione finale che risulta essere:

- **coerente rispetto alla disciplina dell'ambito 12-RI-TP-RA.3**
- **coerente rispetto alle discipline degli ambiti 6 -CE-TPA.2 e 19-TBPN** nella misura in cui verranno rispettate le destinazioni d'uso finali indicate per tali aree ed in particolare: area aperta a verde (essenze erbacee) programmata ed area boscata programmata.

Sotto il profilo della tutela paesaggistica

Per quanto di competenza del Settore Tutela del Paesaggio e Demanio Marittimo, a seguito della consultazione della documentazione resa visibile sul portale www.ambienteinliguria.it, si rileva che le integrazioni come da ultimo fornite riscontrano solo in parte quanto precedentemente osservato e pertanto in sede autorizzativa dovranno essere completate attraverso la presentazione di alcuni approfondimenti/affinamenti, accompagnate da rappresentazioni univoche e definite di alcune informazioni grafiche contenute nelle tavole progettuali.

In generale la variante al programma di coltivazione comprende anche interventi che esorbitano la competenza regionale ai sensi dell'art. 6 della l.r. n. 13/2014 e s.m. e i., sia in termini areali (interventi che risultano esterni rispetto al limite di cava) che per tipologia (trattamento di materiali che non attengono alla lavorazione del materiale estratto nell'ambito di cava). Pertanto le considerazioni che seguiranno risulteranno talora condizionate da elementi che non discendono esclusivamente da scelte del Settore in ordine a profili paesaggistici qui trattati.

Con riferimento al quadro programmatico si ribadisce che l'ambito presenta caratteristiche di particolare pregio, come peraltro già evidenziato con nota del Settore Tutela del Paesaggio e Demanio Marittimo prot. n. 2022-0908753 del 31.08.2022.

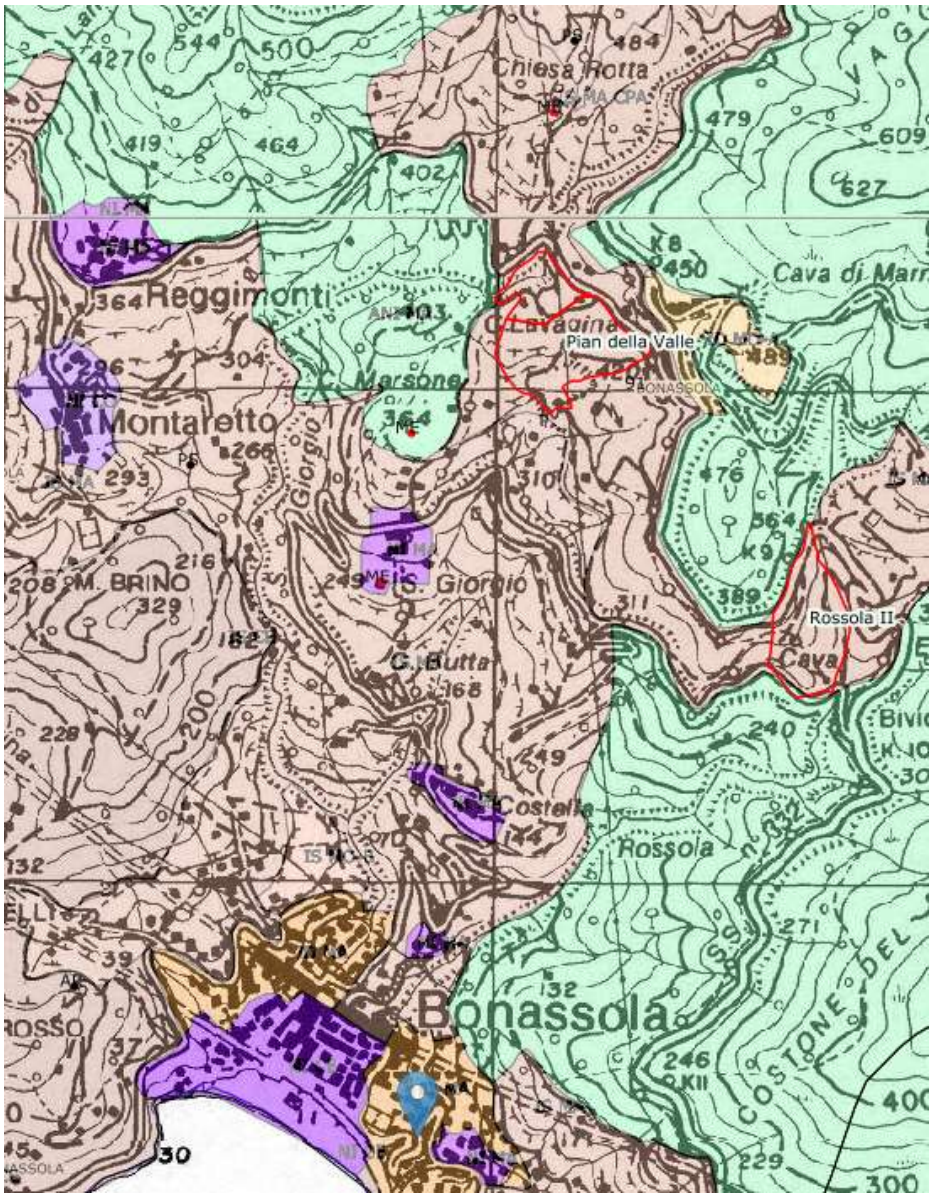
L'area risulta interessata dal vincolo paesistico-ambientale "specifico" per effetto del D.M. 03.08.1959, vincolo imposto a norma della L. n. 1497/1939, oggi corrispondente all'art. 136 del ridetto Decreto Legislativo n. 42/2004 e s.m. e i., recante "zona costiera dei comuni di Deiva, Framura, Bonassola; Levanto, Monterosso, Vernazza, Riomaggiore, La Spezia, Portovenere" in quanto di "interesse pubblico perché oltre a formare dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica, offre numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo di quelle bellezze".

Inoltre risulta operante il vincolo "generico" imposto a norma del D.L. n. 312/1985, convertito con modificazioni nella L. n. 431/1985, oggi corrispondente al ridetto Decreto Legislativo n. 42/2004 e s.m. e i., parte terza, Titolo I, art. 142, comma 1, lett. g), a tutela del territorio coperto da bosco.

Come correttamente evidenziato nella Relazione Paesaggistica in oggi prodotta, con riferimento al Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico di cui alla D.C.R. n. 6/1990, così come modificato dalla D.C.R. n. 18 del 2.8.2011, l'areale interessato dagli interventi ricade in zona "IS MA CPA", ovvero di "Insediamenti Sparsi in regime di mantenimento finalizzati alla salvaguardia di corridoi paesistico ambientali", disciplinata dall'art. 49 ter delle relative N. di A.

La norma individua per queste parti di territorio la prevalenza di spazi liberi sull'edificato, valori d'immagine e corridoi di importanza sia paesistica che ambientale per il collegamento tra costa ed entroterra. L'obiettivo è salvaguardare la funzione e i caratteri di tali corridoi preservandone la continuità in termini di bassa densità insediativa, modi d'uso del suolo e valori identitari presenti.

Con riguardo in particolare ai modi d'uso del suolo si evince dalle tavole di progetto che l'area risulta ad oggi connotata dall'attività di cava, già oggetto complessivamente di precedenti favorevoli valutazioni sotto il profilo paesaggistico e di un'istanza di accertamento di compatibilità ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i., perfezionata da parte del competente Sportello delle Attività Produttive, ma si evidenzia altresì la presenza di una attività di trattamento di "rifiuti" che viceversa non risultava presente nelle precedenti pratiche qui esaminate.



da geoportale Regione Liguria – livello informativo PTCP – livello locale – assetto insediativo

Ancorché si possa presumere che in sede di svolgimento dell'istruttoria da parte di codesta Struttura procedente siano state assunte agli atti tutte le autorizzazioni paesaggistiche previste dal D. Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i. rilasciate dagli Enti competenti, si rileva che la localizzazione di detta attività in posizione estremamente in vista rispetto alle visuali pubbliche, non contribuisca, nel breve medio-periodo, alla salvaguardia dei valori paesaggistici di riferimento come sopra indicati.

Tale considerazione può essere svolta sia con riferimento alla modifica ed aumento dei cumuli di materiale abbancato, che necessariamente per colorazione e quantità comporteranno una modifica rispetto alle normali attività legate alla conduzione della cava, sia per tempistiche delle lavorazioni, posto che da quanto emerge dalla Relazione Paesaggistica, data la forma prevalente di coltivazione dell'oficalcite con abbattimento nel settore direzione nord-est con mezzi meccanici e nelle restanti direzioni nord-ovest, sud-ovest e sud-est con mezzo macchine tagliatrici a catena per la realizzazione di blocchi, indica come principale fase di ripristino e quindi di prevedibile utilizzo dell'impianto anche per la cava, solo quella al termine della fase di scavo.

Con riferimento allo scenario di lungo periodo invece la sequenzialità degli interventi previsti nel programma indica dapprima una ricollocazione degli impianti e poi una dismissione degli stessi, il parziale recupero morfologico dell'areale di cava e la conseguente rinaturalizzazione delle superfici interessate, coerenti con gli obiettivi di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche di riferimento.

Complessivamente quindi l'eterogeneità degli interventi previsti in questo ambito portano necessariamente a dover formulare considerazioni diverse, sia sotto il profilo tipologico che temporale.

Per quanto attiene agli interventi di escavazione e di ricomposizione morfologica dei luoghi, fatta salva la necessità di affinare, come già precisato in premessa, alcuni elementi progettuali legati alle fasi di lavorazione e soprattutto alla progettualità degli interventi di recupero, si ritiene che la variante in oggi proposta possa ritenersi coerente ed in continuità con quanto favorevolmente valutato nei precedenti programmi di coltivazione.

Viceversa, per quanto riguarda nel breve periodo la commistione tra le due tipologie di attività quali quella estrattiva e quella dedicata al trattamento e recupero dei "materiali", pur valutando le eventuali sinergie attivabili da un punto di vista funzionale, porta alla considerazione che la nuova attività di trattamento, rispetto all'attività di cava, comporti la necessità di introdurre ulteriori elementi di mitigazione e compensazione nel breve-medio periodo rispetto a quelli proposti a progetto. Tali modifiche potranno, ad avviso dello scrivente, essere anche introdotte nella fase autorizzativa, ma necessariamente dovranno dare luogo ai seguenti risultati:

- introduzione, nella prima fase del programma, di interventi di rinaturalizzazione delle parti esterne del rilevato sul quale è stato realizzato l'impianto di trattamento;
- valutazione della possibilità di sottomettere la quota del piazzale dedicato alle attività di trattamento rispetto al profilo esterno del rilevato a parziale mascheramento dell'impianto.

Inoltre con riferimento al lungo periodo ed al complessivo affinamento degli interventi di riqualificazione, pare auspicabile la valutazione di una risagomatura ed eventuale asportazione del rilevato in oggi utilizzato per l'impianto di trattamento al fine di armonizzarne le morfologie con quelle del versante circostante all'area di intervento.

Sotto il profilo delle attività estrattive

Esaminata la documentazione pubblicata sul sito dedicato, si comunica quanto segue.

Dal punto di vista della compatibilità con il vigente PTRAC, approvato con D.C.R. n. 7 del 26.5.2020 e con le relative norme tecniche di attuazione, premesso che alcuni interventi di rinaturalizzazione e di adeguamento idraulico interessano aree esterne alla delimitazione CA della relativa scheda di Piano ed esulano dall'ambito di applicazione della norma di settore (l. r. 12/2012 e s. m. e i.), si rileva che:

1) la previsione di ricomposizione ambientale non si estende ad un settore interessato dall'estrazione ed erroneamente escluso dal perimetro dell'intervento a progetto (mapp. 76 fg. 6 del Comune di Bonassola);

2) la documentazione di progetto non comprende alcuna indicazione circa la disponibilità giuridica delle aree interessate;

3) la ricomposizione ambientale proposta dal progetto prevede il totale tombamento dei fronti risultanti dall'estrazione.

Per quanto attiene al punto 1) si osserva che la problematica emerse già in occasione del precedente procedimento di pari oggetto, conclusosi negativamente per espressa rinuncia da parte dell'istante all'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui al decreto dirigenziale n. 2376 del 21.4.2021 di codesto Settore. In tale contesto la ricomposizione ambientale del mappale venne rinviata a separato intervento da realizzarsi a seguito di procedimento dedicato, da attivarsi presso l'Amministrazione comunale competente.

Si ritiene pertanto che la previsione di ricomposizione della pendice possa assumere valenza prescrittiva da riportarsi nell'atto conclusivo della presente procedura di assoggettabilità.

Per quanto attiene al punto 2), richiamati i disposti della lett. a), comma 2, art. 9 della citata l. r. 12/2012 e s. m. e i., si evidenzia che la disponibilità giuridica delle aree d'interesse costituisce elemento imprescindibile ai fini della positiva conclusione del procedimento autorizzativo di SUAP, nell'ambito del quale dovrà essere prodotta.

Per quanto attiene al punto 3), richiamata la previsione della norma attuativa di dettaglio di cui alla relativa scheda di PTRAC, che recita: "*Il progetto di ricomposizione ambientale e paesaggistica del sito deve farsi carico di valutare l'eventualità di salvaguardare la visibilità totale o parziale delle pareti derivanti dalla coltivazione al fine di evidenziarne le caratteristiche petromineralogiche del materiale*", si rileva che il progetto riporta l'indicazione di mantenere a vista una porzione di fronte nell'ambito della ricomposizione dell'area di cui al punto 1). **Si ritiene pertanto che la richiesta della norma di dettaglio del PTRAC trovi implicito assolvimento all'interno della prescrizione sopra citata ai fini dell'atto conclusivo della presente procedura di assoggettabilità.**

Fatto salvo il recepimento di quanto sopra, eventualmente inseribile nel progetto anche nell'ambito della successiva fase autorizzativa, dal punto di vista della compatibilità con la programmazione di settore e con le relative norme tecniche di attuazione, **il progetto è conforme alle previsioni del PTRAC vigente, approvato con D.C.R. n. 7 del 26.5.2020.**

Eventuali approfondimenti progettuali saranno richiesti durante la fase istruttoria per il rilascio dei titoli abilitativi.

BM/EB/GG

Il Direttore
Ing. Alessandro Croce

REGIONE LIGURIA

Firmato digitalmente da: ALESSANDRO CROCE
Regione Liguria
Firmato il: 04-11-2022 14:58:42
Certificato valido dal 22-04-2021 al 22-04-2024